

## TERRITORIALITÀ FISCALE DEL TRUST SUCCESSORIO DI DIRITTO INGLESE

### PREMESSA

Facendo seguito alla Vostra richiesta, con la presente formuliamo le nostre considerazioni in ordine alle conseguenze fiscali della devoluzione a favore di Delta, cittadina italiana residente in Italia, del capitale residuo del Trust di diritto inglese costituito per testamento datato 6.8.96 da un cittadino inglese residente nel Regno Unito, deceduto il 10.5.97.

In particolare, il testamento prevede che:

- il trustee abbia la disponibilità del capitale in trust (“Trust fund”, depositato presso istituti di credito nel Regno Unito) sul quale, in forza dell’atto istitutivo del trust, egli può esercitare il potere di *“mantenere o vendere qualsiasi parte del capitale alle condizioni ritenute più appropriate a propria discrezione e con patto di manleva”*;
- il Trust fund sia amministrato nell’interesse di tre beneficiarie persone fisiche: Alfa (residente nel Regno Unito), Beta (residente nel Regno Unito) e Delta (cittadina italiana residente in Italia);
- ad Alfa sia assegnata, per la durata della sua vita una rendita annuale di 20.000GPB interamente finanziata dai profitti del “Trust fund”;
- alla morte di Alfa, il residuo “Trust fund” sia assegnato in parti uguali a Beta e Delta.

Alfa è deceduta nel dicembre 2018.

### INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE

Il trust oggetto di esame configura un trust testamentario.

Sebbene di esso non sia reperibile alcuna definizione normativa, la dottrina<sup>1</sup> lo definisce come lo *“strumento giuridico con cui il disponente/testatore regola la propria successione, o parte di essa, mediante un trust, disponendo dei suoi beni in favore di un trustee, il quale dovrà amministrarli e realizzare le finalità indicate dal disponente stesso e sulla base delle indicazioni contenute nelle disposizioni testamentarie”*.

Si tratta di un negozio *mortis causa*, in cui l’evento morte non costituisce un termine di efficacia del negozio stesso, bensì ne è il fondamento giuridico e la giustificazione causale<sup>2</sup>.

Proprio come avvenuto nel caso di specie, il trust testamentario non configura un negozio giuridico autonomo, ma è oggetto delle disposizioni testamentarie, con cui viene istituito.

Nel caso di specie, infatti, il testatore ha previsto, con testamento, che il suo patrimonio fosse attribuito ad un trustee, tenuto ad amministrarlo ed a devolverne i profitti alla beneficiaria Alfa, mediante una rendita vitalizia di ammontare annuale predeterminato ed, alla morte di Alfa, attribuirne il residuo ad altre due beneficiarie.

Le attribuzioni previste dall’atto di trust, a favore delle tre beneficiarie, configurano attribuzioni a causa di morte (*mortis causa*), in quanto disposte dal testamento sul presupposto dell’evento morte del testatore.

---

<sup>1</sup> Si veda Paradiso A. “Trust testamentario”, in “Trust – Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone”, a cura di Monegat M., Lepore G., Valas I., Volume I, Giappichelli, 2007, p. 361.

<sup>2</sup> Così Paradiso A. “Trust testamentario”, in “Trust – Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone”, a cura di Monegat M., Lepore G., Valas I., Volume I, Giappichelli, 2007, p. 361.

Si può rilevare, inoltre, che il riferimento alla morte di Alfa (beneficiaria della rendita vitalizia), invece, configura il termine finale del trust: in quel momento, il trust fund dovrà essere devoluto alle altre due beneficiarie. Queste ultime, tuttavia, succedono al testatore, non ad Alfa: la morte di Alfa configura la condizione per l'efficacia della disposizione testamentaria a favore di Beta e Delta<sup>3</sup>.

Va ribadito che si tratta di un trust di diritto inglese, sicché sono in tal caso inconferenti le considerazioni proposte dalla più attenta dottrina sull'ammissibilità di tale istituto nel diritto italiano<sup>4</sup>.

Infine, va precisato che il trust è "discrezionale" in quanto lascia al trustee ampia libertà nell'amministrazione del capitale, ma non è discrezionale con riferimento ai beneficiari, che risultano predeterminati nelle persone di Alfa, Beta e Delta, sebbene la prima sia beneficiaria di una rendita vitalizia, mentre le altre due sono individuate quale beneficiarie in parti uguali del residuo trust fund.

### IMPOSTE INDIRETTE

La corretta imposizione indiretta del trust, in base alla disciplina italiana dell'imposta sulle successioni e donazioni<sup>5</sup> è oggetto di ampio dibattito in giurisprudenza e dottrina<sup>6</sup>.

Si può ricordare, brevemente<sup>7</sup>, in questa sede che, a seguito dell'introduzione, nell'art. 2 co. 47 del DL 3.10.2006 n. 262<sup>8</sup>, della "costituzione di vincoli di destinazione" tra gli atti soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, si è aperto un ampio dibattito sulle modalità di applicazione dell'imposta ai trusts.

In proposito, si può ricordare che:

- l'Agenzia delle Entrate<sup>9</sup> ha optato per l'applicazione "anticipata" dell'imposta, al momento della costituzione del trust<sup>10</sup>, parametrandola, però, sul rapporto di parentela tra disponente e beneficiari;
- la giurisprudenza si è divisa tra:
  - chi<sup>11</sup> ha optato per l'applicazione dell'imposta di donazione sul "vincolo di destinazione" di per sé considerato, a prescindere dalla realizzazione di un trasferimento gratuito di beni o diritti;
  - chi<sup>12</sup> ha optato per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni proporzionale solo nel momento in cui si realizzi il presupposto impositivo del

<sup>3</sup> L'istituzione del trust consente proprio di posticipare in qualche modo l'attribuzione dei beni ereditari ad un momento successivo, nel frattempo garantendo l'amministrazione della massa ereditaria in capo al trustee, secondo le indicazioni dell'atto di trust.

<sup>4</sup> Si veda Paradiso A. "Trust testamentario", in "Trust - Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone", a cura di Monegat M., Lepore G., Valas I., Volume I, Giappichelli, 2007, p. 364.

<sup>5</sup> Come reintrodotta dall'art. 2 co. 47-53 del DL 3.10.2006 n. 262, conv. L. 27.12.2006 n. 296.

<sup>6</sup> Sul tema, si consenta di rinviare a Mauro A. "Il trust - fiscalità indiretta", in "Protezione del patrimonio e passaggio generazionale", Quaderni Eutekne, 143, Eutekne, 2018, p. 185 e ss.

<sup>7</sup> Come si illustrerà a breve, infatti, tale dibattito nel caso di specie risulta superato dalle peculiarità della fattispecie.

<sup>8</sup> Come conv. dalla L. 27.12.2016 n. 296.

<sup>9</sup> Si vedano la circ. Agenzia delle Entrate 6.8.2007 n. 47 e la circ. Agenzia delle Entrate 22.1.2008 n. 3.

<sup>10</sup> Come si legge, nella circ. 48/2007, "il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l'effetto) va assoggettato, pertanto, all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos".

<sup>11</sup> In tal senso, si vedano: Cass. 24.2.2015 n. 3735; Cass. 24.2.2015 n. 3737; Cass. 25.2.2015 n. 3886; Cass. 18.3.2015 n. 5322; Cass. 7.3.2016 n. 4482. Va precisato, tuttavia, che i trusts esaminati erano nella più parte dei casi autodichiarati o "di scopo".

tributo, ovvero al momento del trasferimento liberale al beneficiario finale, mentre l'attribuzione dei beni al trustee potrebbe scontare solo l'imposta fissa, in assenza di ogni volontà di arricchimento gratuito del trustee.

La tesi della rilevanza del vincolo di destinazione *ex se*, propugnata dalla Corte di Cassazione con le sentenze del 2015<sup>13</sup> è stata aspramente criticata dalla dottrina<sup>14</sup>, che, invece, ha accolto con favore<sup>15</sup> la tesi adottata da Cass. 21614/2016 e dalla giurisprudenza di merito, che applica l'imposta sulle successioni e donazioni proporzionale solo al momento dell'effettivo trasferimento gratuito.

Nel caso oggetto del parere, peraltro, la questione del momento impositivo del trust si mescola con la questione della territorialità del trust. Infatti, nel caso di specie, si tratta di un trust testamentario (che realizza, come si è detto, un trasferimento *mortis causa*), costituito con un testamento redatto all'estero, da un defunto residente all'estero, avente ad oggetto beni esistenti all'estero<sup>16</sup>.

Quindi, in primo luogo si ritiene di dover escludere l'applicazione della tesi della Corte di Cassazione sulla tassazione del "vincolo di destinazione", posto che, trattandosi di trust testamentario, esso rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione<sup>17</sup>, senza che possa entrare in gioco l'ipotetica "nuova" imposta sui vincoli di destinazione tanto criticata dalla dottrina<sup>18</sup>.

Inoltre, si ritiene che, nel caso di specie, non sia presente il presupposto territoriale per l'applicazione dell'imposta, atteso che l'art. 2 del DLgs. 346/90 dispone che "*se alla data di apertura della successione [...] il defunto [...] non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti*".

---

<sup>12</sup> Cfr., in particolare, Cass. 26.10.2016 n. 21614 e, prima di essa, nella giurisprudenza di merito: C.T. Prov. Bologna 30.10.2009 n. 120/2/09; C.T. Prov. Caserta 11.6.2009 n. 481, C.T. Prov. Firenze 12.2.2009 n. 30/8/09, C.T. Prov. Treviso 25.10.2010 n. 108/09/10, C.T. Prov. Torino 9.6.2011 n. 70/13/11, C.T. Prov. Padova 19.12.2013 n. 252/1/13, C.T. Prov. Torino 5.2.2014 n. 311/11/14, C.T. Prov. Salerno 18.12.2012 n. 507/4/12, C.T. Reg. Lombardia 13.7.2012 n. 92/28/12, C.T. Reg. Venezia 21.2.2012 n. 10/29/12 e C.T. Reg. Firenze 17.11.2011 n. 77/24/11.

<sup>13</sup> Si veda la precedente nota 12.

<sup>14</sup> Tra i tanti, si vedano Contrino A. "Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione «creata» dalla Suprema Corte: osservazioni critiche", *Rassegna tributaria*, 1, 2016, p. 30 ss.; Tassani T. "L'imposizione indiretta sui vincoli di destinazione: nuovi orientamenti e prospettive interpretative", studio Consiglio nazionale del Notariato 132-2015/T, approvato dal CNN il 2.10.2015; Tassani T. "Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?", *Il fisco*, 20, 2015, p. I/1957 ss.; Vial E. "È dovuta l'imposta di donazione nelle disposizioni in trust", *La gestione straordinaria delle imprese*, Eutekne, Torino, 4, 2018, p. 128 - 138; Ravera A. "Il trust - Parte seconda", *Diritto e pratica tributaria*, 3, 2018, p. 1335 - 1388.

<sup>15</sup> Cfr. Mauro A. "Per il trust autodichiarato imposta di donazione solo al trasferimento finale", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 27.10.2016; Trettel S. "Trust ed imposizione indiretta: «...ché la diritta via era smarrita»", *Il fisco*, 28, 2018, p. I/2739; Carunchio S. "Imposte ipotecaria e catastale in misura fissa sul trust autodichiarato", *Il fisco*, 46, 2016, p. I/4476 ss.

<sup>16</sup> Cfr. l'art. 2 co. 3 del DLgs. 346/90.

<sup>17</sup> Le stesse istruzioni al nuovo modello di dichiarazione di successione presentano la possibilità di indicare la istituzione di un trust testamentario, si veda la sezione "Chi è tenuto a presentare la dichiarazione", fascicolo 1 delle Istruzioni alla "Dichiarazione di successione domanda di volture catastali", ove si fa riferimento al trustee.

<sup>18</sup> Si veda anche Sabbi L. "L'imposta sui vincoli di destinazione non ha più seguaci", *Trust e attività fiduciarie*, 3, 2008, p. 280.

Posto che i beni devoluti a Delta non sono “esistenti in Italia”<sup>19</sup>, non sussiste il presupposto territoriale per l’applicazione dell’imposta sulle successioni<sup>20</sup>, tenuto conto che il defunto non era residente in Italia.

#### IMPOSTE DIRETTE

Il trust esaminato configura un trust estero<sup>21</sup> che ha prodotto redditi non in Italia e che, al termine, devolve parte del trust fund ad una cittadina italiana residente in Italia.

È necessario domandarsi, quindi, se siano imponibili le somme devolute, al termine del trust, alla beneficiaria Delta residente, somme non “prodotte” nel territorio dello Stato.

Il tema può essere esaminato da due diverse prospettive:

- quella attinente alla territorialità;
- quella attinente alla natura di tali somme.

Va ricordato, infatti, che la normativa italiana sull’imposizione diretta del trust prevede la soggettività passiva IRES anche del trust non residente (art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR), limitatamente ad i redditi prodotti in Italia (art. 3 del TUIR).

Inoltre, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 6.8.2007 n. 48 e nella circ. 27.12.2010 n. 61, le modalità dell’imposizione mutano a seconda della tipologia di trust. L’Agenzia distingue, infatti, tra trust “opachi”, “trasparenti” e “misti”:

- i redditi dei trusts “opachi”, ovvero senza beneficiari individuati, vengono tassati direttamente in capo al trust<sup>22</sup>;
- i redditi dei trusts “trasparenti”, ovvero i trust con beneficiari individuati, vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi (art. 73 co. 2 secondo periodo del TUIR)<sup>23</sup>;

---

<sup>19</sup> L’art. 2 co. 3 del DLgs. 346/90 definisce la nozione di “beni esistenti in Italia” ai fini dell’imposta sulle successioni.

<sup>20</sup> A prescindere dalla tesi che si intenda accogliere sul “quando” l’imposta vada applicata: se già al momento della istituzione del trust (1998 nel caso di specie), come vuole l’Agenzia delle Entrate, ovvero al momento dell’attribuzione finale (2018, nel caso di specie).

<sup>21</sup> Per definire la residenza del trust, si applicano le ordinarie regole poste dall’art. 73 co. 3 - 5 del TUIR. Inoltre, per i trusts esteri istituiti in paesi non “white list”, sono state previste due presunzioni di residenza in Italia operanti nel caso in cui:

- almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia;
- successivamente alla costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del trust un’attribuzione di beni immobili, diritti reali immobiliari o l’imposizione di vincoli di destinazione su tali beni.

Nel caso di specie, il trust non può considerarsi residente in Italia in base ad alcuna delle disposizioni sopracitate.

<sup>22</sup> Come illustrato da Longo A. e Sandalo A., “La (ancora) problematica tassazione dei trust esteri alla prova della giurisprudenza”, *Corriere Tributario*, 27, 2018, p. 2141, “una volta prodotti e tassati in capo al trust, i redditi si «patrimonializzano» e la loro successiva distribuzione rappresenta una movimentazione finanziaria priva di rilevanza reddituale per i beneficiari percettori”.

<sup>23</sup> “La determinazione della base imponibile del trust è sempre unitaria. Il reddito così determinato, nel caso in cui i beneficiari del trust siano “individuati” (trust trasparente), viene (a) imputato per trasparenza a questi ultimi, (b) qualificato ex lege come reddito di capitale (art.44, comma 1, lett. g-sexies), del T.U.I.R.), (c) incluso nel reddito complessivo soggetto alla tassazione ad aliquote progressive per scaglioni propria dell’IRPEF. L’imputazione del reddito prescinde dall’effettiva percezione da parte del beneficiario individuato, il quale viene tassato secondo un criterio di competenza (anziché per cassa, come avviene per tutti gli altri redditi di capitale”, così Longo A. e Sandalo A., “La (ancora) problematica tassazione dei trust esteri alla prova della giurisprudenza”, *Corriere Tributario*, 27, 2018, p. 2141.

- il trust misto è, al contempo, opaco e trasparente; ciò avviene, per esempio, quando l'atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece distribuita ai beneficiari. In questo caso, la parte di reddito accantonata dovrà essere tassata in capo al trust mentre l'altra verrà imputata ai beneficiari individuati<sup>24</sup>.

Perché i beneficiari del trust possano dirsi "individuati", precisa la circ. 48/2010<sup>25</sup>, è necessario che *"il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza"*. Per "beneficiario individuato" deve, infatti, intendersi *"il beneficiario di «reddito individuato», vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale"*<sup>26</sup>.

Ancora più specificamente, nella circ. 1.8.2011 n. 38, l'Agenzia precisa che, per soddisfare la condizione della titolarità originaria in capo ad un beneficiario puntualmente individuato, è necessario:

*"a) che il beneficiario sia puntualmente individuato;*

*b) che al beneficiario venga riconosciuta la titolarità di una situazione giuridica soggettiva comportante il diritto a pretendere l'assegnazione del reddito prodotto dai beni facenti parte del trust;*

*c) che il diritto a pretendere l'assegnazione del reddito prodotto dai beni in trust sia conferito al beneficiario anteriormente alla produzione del reddito stesso in quanto solo in tal caso è possibile ravvisare, sin dall'origine, la riferibilità al beneficiario medesimo del reddito e, quindi, il possesso di detto reddito in capo al beneficiario;*

*d) che l'esistenza di beneficiari individuati risulti da una espressa, inequivoca e adeguatamente documentata manifestazione di volontà, intervenuta anteriormente alla produzione del reddito realizzato dal trust e diretta ad individuare uno o più beneficiari ed a riconoscere ai medesimi il diritto a pretendere l'attribuzione del predetto reddito"*.

In questo caso, come già precisato, i redditi saranno imputati per trasparenza al beneficiario "individuato" ed, ai sensi dell'art. 44 co. 1 lett. g-sexies) del TUIR, i redditi così imputati configurano redditi di capitale.

Nel caso di specie, l'atto di trust individua chiaramente Alfa, Beta e Delta come beneficiarie, ma potrebbe dirsi che solo Alfa risultasse titolare di una capacità contributiva attuale, al momento della costituzione del trust, mentre Beta e Delta l'hanno acquistata solo al momento della morte di Alfa.

---

<sup>24</sup> In tal caso, *"dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la parte di esso attribuita al trust - sulla quale il trust stesso assolverà l'IRES - nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito"* (circ. 48/2007).

<sup>25</sup> Ma lo stesso principio è enunciato nella successiva circ. 1.8.2011 n. 38, § 3.3.

<sup>26</sup> Così la circ. 48/2007, poi ripresa dalla successiva circ. 61/2010 la quale, però, aggiunge: *"se, dunque, nell'atto costitutivo è fatta espressa menzione nominativa dei beneficiari dei trust, quest'ultimo assume ai fini delle imposte sui redditi la qualifica di soggetto trasparente «per natura»: in tal caso, infatti, il trust configura un soggetto trasparente ex se, non rendendosi necessaria alcuna opzione in proposito da parte dello stesso e dei relativi beneficiari"*. Tuttavia, la dottrina (Longo A. e Sandalo A., "La (ancora) problematica tassazione dei trust esteri alla prova della giurisprudenza", *Corriere Tributario*, 27, 2018, p. 2142) ritiene che *"non è sufficiente la puntuale identificazione del beneficiario in sede negoziale (tipicamente, mediante menzione espressa nell'atto istitutivo del trust), ma è richiesto che egli «risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione della parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza"*. D'altronde, nella successiva circ. 38/2011, l'Agenzia non riprende più la precisazione, contenuta nella circ. 61/2010, relativa alla mera menzione del beneficiario nell'atto istitutivo, che pare, quindi, superata.

Pertanto, il trust pare configurarsi come “misto”<sup>27</sup>, atteso che non viene prevista l’assegnazione di tutti i redditi prodotti dal trust, ma viene disposto che una cifra predeterminata sia attribuita alla beneficiaria Alfa per tutta la durata della sua vita sotto forma di rendita vitalizia “*interamente finanziata dai profitti del trust*”. Si può, quindi, ipotizzare che i profitti ulteriori, rispetto alla somma da attribuire ad Alfa, siano accantonati nel trust, per poi essere devoluti, alla morte di Alfa, quali parte del trust fund, alle due ulteriori beneficiarie<sup>28</sup>.

Le peculiarità del caso di specie derivano dal fatto che il trust è residente nel Regno Unito ed i redditi da esso prodotti sono stati tassati in questo Stato.

Le attribuzioni a favore di Alfa non rilevano per il diritto italiano, in quanto si tratta di un trust estero che attribuisce redditi prodotti all’estero ad un beneficiario non residente: manca ogni elemento di collegamento con l’Italia.

Invece, è necessario interrogarsi sull’attribuzione, avvenuta alla morte di Alfa, di metà del trust fund alla beneficiaria Delta, residente in Italia. Come si è detto, con riferimento a tale attribuzione, il trust può qualificarsi “opaco”, in quanto i redditi sono stati accantonati in trust e distribuiti solo al termine de.

In proposito, vanno citati i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.12.2010 n. 61 ove, in particolare, l’Agenzia si è occupata dell’ipotesi di trust non residenti aventi beneficiari residenti in Italia.

La circolare, in primo luogo, chiarisce che l’art. 44 co. 1 lett. g-*sexies*) del TUIR, ove precisa che si considerano redditi di capitale “*i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti*”, fa riferimento<sup>29</sup> ai trusts non residenti e non ai beneficiari. Ne deriva – continua la circolare – che “*il reddito imputato dal trust a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato*”.

Però, conclude la circolare, se il reddito imputato a beneficiari residenti è stato prodotto in Italia e quivi già tassato *ex art. 73 del TUIR*, lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo ai beneficiari.

Se ne dovrebbe desumere, quindi, che, invece, ove il trust estero imputi a beneficiari residenti redditi, questi debbano scontare imposizione in Italia in capo ai beneficiari, a prescindere dal luogo ove siano stati prodotti e dal fatto che in quel luogo siano stati tassati. Questa conclusione pare confermata dalla successiva affermazione della circ. 61/2010 secondo cui “*tale regime evita il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell’ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust*

---

<sup>27</sup> In tal senso, si veda la C.T. II grado di Trento 9.10.2017 n. 104/2/17, che qualifica come “misto” il trust in cui il disponente affida alla sorella (trustee) il proprio capitale, disponendo che i redditi del trust debbano essere attribuiti a lui stesso (beneficiario e disponente) e, solo alla sua morte, attribuiti alla sorella.

<sup>28</sup> Su un caso simile (trust misto), ma relativo ad un trust residente, si era espressa la ris. 425/2008 affermando che “qualora l’atto istitutivo individua un beneficiario dei proventi del trust e al contempo prevede che tali proventi debbano essere accumulati nel trust fino ad un dato termine, allo scadere del quale gli stessi verranno devoluti al beneficiario, è evidente che, ai fini delle imposte sui redditi, detto beneficiario non può essere considerato «beneficiario di reddito individuato». Infatti, nel periodo d’imposta in cui il reddito è prodotto i «beneficiari» non ne hanno il possesso che resta, invece, in capo al trust. La successiva devoluzione ai beneficiari, al termine individuato, non avrà più carattere reddituale bensì patrimoniale”. Tuttavia, come si illustrerà a breve, con riferimento ai trust non residenti, tale ultima precisazione pare superata dalla circ. 61/2010.

<sup>29</sup> Con l’espressione “anche se non residenti”.

*corrisponderebbe, comunque, l'imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR".*

Applicando la tesi delle Entrate<sup>30</sup> al caso di specie, quindi, si deve concludere che i redditi attribuiti alla beneficiaria Delta, residente in Italia, siano ivi assoggettati ad imposizione quali redditi di capitale, anche se già assoggettati ad imposta nel Regno Unito ed anche se ivi prodotti.

Va precisato, però, che, nel caso oggetto del parere, configura "reddito" solo una parte del capitale attribuito alla beneficiaria al termine del trust. Infatti, l'attribuzione del capitale, a favore delle beneficiarie finali, da parte del testatore, è un'attribuzione gratuita, *mortis causa*, fiscalmente neutrale ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto, dovrebbe essere assoggettata ad imposizione quale reddito di capitale la metà<sup>31</sup> della differenza tra il capitale rimasto nel trust alla morte di Alfa ed il capitale inizialmente conferito nel trust al momento della sua costituzione (ovvero alla morte del testatore, avvenuta il 10.5.97)<sup>32</sup>.

Si segnala, peraltro, che, le affermazioni contenute nella circ. 61/2010 con riferimento alla tassazione delle imputazioni a soggetti residenti operate da trust "opachi" non residenti è stata oggetto di ampie critiche in dottrina<sup>33</sup>. Secondo tali Autori, le affermazioni, contenute nella circolare 61/2010, con riferimento al trust opaco non residente:

- da un lato, configurerebbero una terza tipologia di trust, che non rispetterebbe le regole impositive né dei trust opachi, né dei trust trasparenti<sup>34</sup>;
- non risulterebbero supportate dalla lettera normativa, atteso che l'art. 44 co. 1 lett. g-sexies del TUIR fa espresso riferimento ai soli redditi "imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2", ovvero ai soli redditi imputati per trasparenza, escludendo, così, a priori il possibile riferimento ai trust opachi<sup>35</sup>;

<sup>30</sup> La C.T. II. grado di Trento, nella sentenza 104/2/2017, pare aver accolto la medesima impostazione, seppur in modo non dichiarato, con riferimento ad un trust statunitense, legittimando la tassazione italiana in capo al beneficiario dei redditi individuato. Non si comprende, tuttavia, dalla pronuncia, ove i redditi fossero stati prodotti. Inoltre, nel caso di specie, la disciplina statunitense non prevedeva applicazione di imposte in capo al trust (opaco).

<sup>31</sup> In quanto la somma è devoluta alle due beneficiarie in parti uguali.

<sup>32</sup> Sul tema, si veda anche la riflessione di Longo A. e Sandalo A., "La (ancora) problematica tassazione dei trust esteri alla prova della giurisprudenza", *Corriere Tributario*, 27, 2018, p. 2144, ove fa riferimento alla "applicabilità della tassazione reddituale (IRPEF) alla sola parte rappresentata dai redditi effettivamente conseguiti dal trust medesimo".

<sup>33</sup> Si vedano Belluzzo L. "Tassazione dei beneficiari di un trust non residente", *Trust e attività fiduciarie*, 4, 2011, p. 396 e ss.; Leo M. "Le imposte sui redditi nel Testo Unico", Tomo I, Giuffrè, 2018, p. 688; Longo A. e Sandalo A., "La (ancora) problematica tassazione dei trust esteri alla prova della giurisprudenza", *Corriere Tributario*, 27, 2018, p. 2141 e Stevanato D. "«Stretta» dell'Agenzia delle entrate sulla fiscalità dei trust: a rischio un sereno sviluppo dell'istituto?", *Corriere Tributario*, 7, 2011, p. 541 e ss.

<sup>34</sup> Belluzzo L. "Tassazione dei beneficiari di un trust non residente", *Trust e attività fiduciarie*, 4, 2011, p. 396 e ss. e Stevanato D. "«Stretta» dell'Agenzia delle entrate sulla fiscalità dei trust: a rischio un sereno sviluppo dell'istituto?", *Corriere Tributario*, 7, 2011, p. 541.

<sup>35</sup> La norma, prosegue Stevanato D. "«Stretta» dell'Agenzia delle entrate sulla fiscalità dei trust: a rischio un sereno sviluppo dell'istituto?", *Corriere Tributario*, 7, 2011, p. 542 "non può in alcun modo legittimare una tassazione, tra i redditi di capitale, dei frutti distribuiti ai beneficiari di un trust «opaco», che si patrimonializzano con la tassazione presso il trust, e non scontano un secondo livello di imposizione. E ciò vale indipendentemente dalla residenza del trust: anche il trust estero non sfugge all'alternatività opacità/trasparenza; se il trust estero è opaco, non si può a mio avviso in alcun modo sostenere una imputazione dei redditi ai beneficiari ed una loro tassazione in base alla lett. g-sexies dell'art. 44, dimenticando che nel caso di trust opaco non vi è alcuna «imputazione» dei redditi ai beneficiari".

- configurerebbero una sorta di “norma antielusiva” per i trust esteri, priva di riscontro normativo<sup>36</sup>.

Applicando la tesi dottrinale al caso di specie, si dovrebbe ritenere che le attribuzioni operate, dal trust inglese, a favore di Delta, beneficiaria residente in Italia, “*non figurino tra le ipotesi tassabili nell’ambito del TUIR*”<sup>37</sup>, in quanto attribuzioni operate dal trust opaco, già tassate in capo al trust (ma all’estero).

Si ritiene, tuttavia, nel caso di specie, molto probabile il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto del chiarimento contenuto nella circ. 61/2010.

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che:

- l’attribuzione di una parte pari al 50% del trust fund a favore della beneficiaria Delta, residente in Italia, non vada soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni per assenza del presupposto territoriale, atteso che il defunto al momento della morte non era residente in Italia ed i beni oggetto di successione non erano ivi esistenti (art. 2 del DLgs. 346/90);
- applicando la tesi espressa dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 61/2010, l’attribuzione di redditi prodotti dal trust<sup>38</sup> non residente, a favore della beneficiaria residente in Italia, configurino redditi di capitale imponibili in capo alla beneficiaria *ex art. 44 co. 1 lett. g-sexies* del TUIR.

Torino, 1 marzo 2019

Eutekne per la professione



---

<sup>36</sup> Longo A. e Sandalo A., “La (ancora) problematica tassazione dei trust esteri alla prova della giurisprudenza”, *Corriere Tributario*, 27, 2018, p. 2143, affermano: “*la formulazione involuta del citato passaggio della circolare sembra suggerire che, per taluni trust esteri, i redditi «patrimonializzati» prodotti dal trust assumerebbero valenza fi-scale anche per i beneficiari percettori. Tale esito troverebbe realizzazione, in particolare, nei casi in cui i redditi non abbiano scontato un «adeguato» livello d’imposizione nel Paese di residenza del trust, vale a dire nei casi dei trust residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. In altre parole, l’Agenzia sembrerebbe introdurre una sorta di norma speciale antielusiva (simile a una CFC rule applicabile ai trust), secondo la quale il trust residente in Paesi a bassa tassazione si presume, senza peraltro ammettere la prova contraria, ivi istituito al fine di beneficiare indebitamente dei relativi vantaggi fiscali. Ne consegue che il reddito prodotto, non tassato «sufficientemente» in capo al trust, deve nuovamente essere tassato in capo al beneficiario al momento della distribuzione*”.

<sup>37</sup> Così Stevanato D. “«Stretta» dell’Agenzia delle entrate sulla fiscalità dei trust: a rischio un sereno sviluppo dell’istituto?”, *Corriere Tributario*, 7, 2011, p. 543.

<sup>38</sup> Si rileva che risulterebbe imponente anche il capital gain eventualmente derivante dall’alienazione dei beni del trust operata dal trustee, precedentemente all’attribuzione finale alla beneficiaria Delta.